

N. R.G. /2024

Avv. Emanuele Argento

Via Cesare Battisti n. 31 - 65122 Pescara - Tel./fax 085.4429997

email: info@avvocatoargento.it

pec: avvemanueleargento@pec.giuffre.it

**TRIBUNALE di ASCOLI PICENO**

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2024,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto di dover disporre c.t.u. contabile sui contratti di mutuo oggetto di giudizio, con il seguente quesito:

- Verifichi il c.t.u. se le clausole relative al TAEG/ISC, TAN, TAE siano sufficientemente determinate ex art. 117 TUB previo confronto tra i tassi indicati in contratto e quelli effettivi e, in caso di risposta negativa, proceda alla sostituzione degli stessi con i tassi di legge.
- Verifichi se il tasso d'interesse corrispettivo convenuto contrattualmente (sia nei contratti originario che ca seguito della rinegoziazione) sia rispettoso delle soglie d'usura vigenti al momento della stipula. Nello svolgimento dell'indagine il c.t.u. terrà presente che nel t.a.e.g. sono inclusi tutti i costi connessi all'erogazione del credito; quanto alla commissione di estinzione anticipata il c.t.u. non la includerà tra tali costi. Qualora il T.A.E.G. calcolato dovesse superare il tasso soglia, nessun interesse sarà dovuto. Gli importi relativi alle rate già versate, pertanto, dovranno essere imputati interamente a sorte capitale.
- Ricalcoli il c.t.u. il complessivo rapporto dare-avere tra le parti, sia alla data in cui la Banca ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine, sia alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

P.Q.M.

Nomina c.t.u. il dott.

Fissa - considerata la consistenza del ruolo del magistrato, nonché il fatto che il medesimo ha solo due udienze mensili tabellari deputate alla trattazione delle cause civili, e vista la necessità di tener conto della eventuale sopravvenienza di cause aventi priorità per disposizione di legge nonché di altri fattori allo stato imprevedibili che impongono un'interpretazione dell'art. 81-bis disp. att. c.p.c. alla luce del principio di ragionevolezza – il seguente calendario del processo:

udienza del 23.1.2025, ore 9:30, per il conferimento dell'incarico al c.t.u.;

udienza del terzo trimestre 2025 per l'esame della relazione;

udienza del 2027 per la precisazione delle conclusioni.

Visto l'art. 127 ter c.p.c.:

dispone che l'udienza già fissata al 23.1.2025 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative all'incombente già fissato;



fissa, pertanto, quale termine ultimo **perentorio** per il deposito delle note scritte il **23.1.2025**, ore 9.30, con l'avvertimento che il mancato deposito delle stesse entro il predetto termine perentorio, comporterà le conseguenze di cui al comma IV dell'art. 127 ter c.p.c.;

invita le parti alla leale collaborazione e quindi a depositare le note cinque giorni prima della scadenza termine perentorio.

Invita il consulente tecnico a compilare il modello in calce, a sottoscriverlo digitalmente e a depositare lo stesso immediatamente dopo dalla comunicazione del presente provvedimento.

Si comunichi alle parti e al c.t.u.

Il Giudice dott. Francesca Sirianni

